

Codice DB1406

D.D. 6 agosto 2014, n. 2273

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4691 per il mantenimento di un manufatto di scarico di fognatura esistente in sponda destra del Torrente Angrogna in Comune di Torre Pellice, località Via XX Settembre-Piazzale Angrogna. Richiedente: S.M.A.T. S.p.A.

Con nota in data 20/05/2014 la S.M.A.T. S.p.A., con sede legale in Torino – C.so XI Febbraio, 14, CF 07937540016, ha presentato istanza per il mantenimento di un manufatto di scarico di fognatura costituito da tubazione in cls di diametro $\varnothing=60\text{cm}$, presente in sponda destra del T. Angrogna in Comune di Torre Pellice, località Via XX Settembre-Piazzale Angrogna, con previsto tratto di scogliera in massi di cava, di lunghezza 4m ed altezza 3m, avente funzione antiersiva rispetto alla sponda ed al fondo alveo, nonché di stabilizzazione della tubazione medesima.

All'istanza è allegato l'elaborato progettuale a firma dell'ing. Renato Barra, costituito dalla relazione tecnica descrittiva contenente l'analisi idraulica e le tavole grafiche di progetto, in base al quale è prevista il mantenimento del manufatto di che trattasi.

L'istanza e gli elaborati progettuali sono stati oggetto delle procedure di pubblicazione di rito, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Funzionari incaricati del Settore Regionale Decentrato OO. PP. di Torino hanno effettuato visita sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, il mantenimento del manufatto di scarico in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le LL.RR. n. 20/2002, n. 12/2004 e n. 9/2007;
- visto il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recante disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. n.23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti,

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, la S.M.A.T. S.p.A. al mantenimento dell'opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell'elaborato progettuale allegato all'istanza, che si restituisce al richiedente vistato dal Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Torino, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. ai fini del mantenimento dell'esistente opera di scarico dovrà essere rilasciata, da parte di questo Settore, la concessione per l'occupazione del sedime del demanio idrico, ai sensi della L.R. 12/2004 e del relativo regolamento di attuazione n. 14/R del 06/12/2004;
2. nessuna variazione al manufatto di scarico esistente ed alla relativa opera di protezione prevista in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di protezione spondale prevista longitudinalmente al corso d'acqua in argomento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); il piano di appoggio della struttura di fondazione dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota di appoggio della tubazione;
4. l'opera di protezione spondale dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immersata a monte ed a valle nell'esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
5. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
6. i massi costituenti la difesa spondale dovranno provenire da cave di prestito ed essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso non inferiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
7. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione dell'opera di protezione spondale in progetto dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
8. è fatto divieto di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
9. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesto Comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
12. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori previsti dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni

climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

14. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei suddetti manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche ai lavori, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

17. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

18. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole